

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Atto di citazione in appello avverso sentenza n. 703/09 del Tribunale di Latina emessa il 30 aprile 2009 nel giudizio n.r.g. 4608/96 - Estratto di atto di citazione in appello che si notifica ex art. 150 C.P.C. in forza di decreto del presidente della Sez. III Civile della Corte di Appello di Roma del 16 luglio 2009 agli eredi di Zaralli Luigi, deceduto in Norma il 13 febbraio 1924, in numero e domicilio imprecisato.

I sottoscritti Avv.ti Iginò Marcelli e Stefano Marcelli, rappresentanti e difensori, in via congiunta e disgiunta e per delega a margine del presente atto dei signori: **Marcelli Luigi, Marcelli Angelo, Marcelli Filomena, Marcelli Graziosi Riccardo** quale erede legittimo di Marcelli Graziosi Ermanno ed erede testamentario di De Angelis Olga, **Caligiuri Ghita**, rappresentata da Marcelli Graziosi Riccardo in virtù di procura generale per atto notaio Carlo Pacifico di Roma, **Ceccarelli Maria Angiolina in Gaddi**, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Macone in Roma via Ulpiano 29, espongono:

con citazione notificata a mani il 16/12/1996, a mezzo posta il 7/12/1996 e, su autorizzazione del Presidente del Tribunale Civile di Latina del 14/1/1997, per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. agli eredi del defunto Zaralli Luigi, deceduto in Norma (LT) il 13/2/1924, di numero e domicilio sconosciuti, il 28/1/1997 ed il 5/2/1997, e citazione per integrazione del contraddittorio agli eredi conosciuti del defunto Zaralli Luigi a mezzo posta il 19/12/1997, gli istanti ed i danti causa di alcuni di questi medio tempore deceduti convenivano innanzi il Tribunale di Latina per l'udienza del 24/6/1997 i signori: Stampiglia Livia vedova Ducci; Ducci Alberto; Giupponi Giuditta in Ducci; Ducci Giovanni; Stampiglia Bianca Maria; Coscera Rita, vedova di Stampiglia Giovanni; Giacomelli Vetulio, nonché gli eredi di nome e domicilio conosciuti di Zaralli Luigi, signore Zaralli Maria in Ponzi e Zaralli Rosilde, vedova Bianconi, nonché gli altri eredi Zaralli di nome e domicilio sconosciuti, per procedere allo scioglimento della comunione e divisione dei beni facenti parte della eredità relitta dal defunto Stampiglia Pacifico deceduto in Cori (LT) il 6/5/1922 ab intestato e senza figli. Deducevano gli attori che;



- a) l'asse relitto dal de cuius per effetto del decesso di due sorelle senza figli ed ab intestato era devoluto per il 50% a Stampiglia Giovanni Giuseppe ed eredi, in quanto fratello del defunto, e l'altro 50% a Stampiglia Filomena, vedova Marcelli, ed eredi, in quanto sorella del defunto;
- b) eredi del de cuius, ramo Stampiglia, sono: Stampiglia Livia, vedova Ducci; Stampiglia Bianca Maria; Coscera Rita vedova di Stampiglia Giovanni; Stampiglia Giacinta; Ducci Giovanni e Ducci Alberto, eredi testamentari di Stampiglia Giacinta medio tempore deceduta;
- c) attuali eredi del de cuius, ramo Marcelli, sono i rappresentanti ed eredi di Stampiglia Filomena, vedova Marcelli, sorella del de cuius:
- 1) i discendenti del figlio Marcelli Alfredo: Marcelli Mario, padre di Giorgio ed Ermanno Marcelli Graziosi; Marcelli Costantino, padre di Angelo, Luigi e Filomena Marcelli; Marcelli Leocadia, coniugata Ceccarelli, madre di Ceccarelli Maria Angiolina coniugata Gaddi; Marcelli Leonilde coniugata Giacomelli, madre di Giacomelli Vetulio ed Acilio;
 - 2) gli eredi della figlia Marcelli Amalia, coniugata Zaralli Luigi, la cui quota, essendo deceduta senza figli, è devoluta per metà al fratello Alfredo ed ai figli di questi, e per metà al marito superstite Zaralli Luigi;
- d) con scrittura privata del 27/2/1924, gli eredi di Zaralli Luigi, deceduto nelle more, avevano venduto ai figli di Marcelli Alfredo (Costantino, Mario, Leonilde e Leocadia) la quota ereditaria di spettanza sull'asse del de cuius;
- e) l'asse relitto era costituito dai seguenti beni immobili:
- 1) fabbricati siti in Cori via Cavour, partita 1612, mappa urbana 254 sub. 1, 2, 3; 256 sub. 1, 2, 3, 4; 257 sub. 1, 2, 3, 4; 2160 sub. 1,2;
 - 2) orto in Cori via Cavour, partita 4144, foglio 78, particella 278, are 8.30;




- 3) terreno incolto, già uliveto, ubicato in Cori loc. Serrone di ha. 2.06.20, partita 5325, foglio 44, numeri 57 e 58;
- 4) terreno pascolivo, seminativo, boschivo di ha 14.52.80 in Cori contrada Colle Nino, partita 5324, foglio 54, numeri 1, 2, 3, 4 e 46.

Chiedevano al Tribunale, accertato e dichiarato incidentalmente che la quota dell'asse relitto dal defunto Stampiglia Pacifico di spettanza di Marcelli Amalia e devoluta al coniuge Zaralli Luigi, deceduto, era stata alienata dagli eredi di quest'ultimo con la scrittura privata del 27/2/1924 a Marcelli Alfredo ed ai di lui figli, Mario, Costantino, Leocadia in Ceccarelli e Leonilde in Giacomelli, di dichiarare sciolta la comunione ereditaria e, previa nomina di CTU, procedere alla valutazione dei beni, alla stima delle rendite percepite ed alla divisione con porzioni corrispondenti alle quote spettanti agli stipiti di ciascuna parte; chiedevano il rendiconto e la divisione dei frutti percetti dai possessori dei beni; chiedevano di porre a carico della massa le spese concernenti la divisione.

Si costituivano Ducci Alberto, Giupponi Giuditta, Coscera Rita e Stampiglia Bianca Maria a mezzo degli avv.ti Angelo, Mario e Luca Pietrosanti che in prime cure contestavano agli attori la loro qualità di eredi del de cuius nonché l'appartenenza allo stesso dei beni in divisione asseritamente appartenenti a Stampiglia Alfonso; eccepivano l'usucapione trentennale, ventennale e decennale dei beni, la prescrizione di ogni domanda relativa ai frutti civili e naturali, l'attribuzione dei beni nella loro interezza con liquidazione in denaro delle quote degli aventi diritto.

Nel corso della istruttoria si accertava che al ramo Marcelli si era devoluto l'asse relitto dal de cuius nella misura di 1/4; veniva prodotta denuncia di successione a Stampiglia Pacifico datata 26/5/1923 riportante gli aventi diritto ed i beni caduti in successione, ove si accertava che tra i beni da dividere erano da comprendere anche i



terreni siti in Cisterna contrada Chiarera e quelli in contrada Grottaccia. Venivano prodotti documenti: atti di citazione e sentenze intercorsi tra le parti nel tempo e comportanti la interruzione della eccepita prescrizione e la infondatezza della invocata usucapione. Veniva disposta CTU e supplemento di CTU, entrambe contestate da parte attrice che ne chiedeva il rinnovo con nomina di altro CTU, mentre parte convenuta modificava l'iniziale posizione riconoscendo che i beni si appartenevano al de cuius ma solo nella misura di 1/3, non negava più agli attori la qualità di eredi del de cuius ma deduceva che gli stessi non avevano più alcun diritto sull'asse per aver venduto la quota ereditaria con le scritture del 7/2/1924 e 27/2/1924 a Stampiglia Alberto e Giacinta.

Dette tesi venivano contestate e respinte dagli attori che confermavano l'appartenenza esclusiva al de cuius dei beni, e negavano di aver venduto agli Stampiglia la loro quota. Disposta la notificazione della comparsa di costituzione di Giupponi Giuditta e Ducci Alberto ai convenuti rimasti contumaci, si costituiva Stampiglia Livia a mezzo di comparsa a firma dell'avv. Pasquale Lattari, che assumeva la stessa posizione processuale degli altri convenuti.

Precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.

Con sentenza n. 703/09, pubblicata il 30/4/09, notificata con formula esecutiva agli appellanti nel domicilio eletto in data 21/5/09, il Tribunale di Latina dichiarava la domanda avanzata dagli attori improcedibile ed improponibile per asserita omessa prova della qualità di eredi degli attori appellanti nonché per asserita omessa prova dell'appartenenza al de cuius dei beni in divisione, compensava le spese di lite, poneva a carico degli attori l'intero onere delle spese della CTU.

Ritenuta ingiusta, viziata da erronea ed incompleta riassunzione del fatto storico, da omesso esame di atti e documenti e da erronea valutazione degli atti di causa, gli attori



appellanti hanno proposto appello avverso la richiamata sentenza per l'annullamento e riforma delle parti della stessa che dichiarano improcedibile ed improponibile la domanda di divisione e pongono a loro carico le spese della CTU, con atto di citazione in appello notificato a mani il 11/6/09 all'Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso il Tribunale di Latina ai convenuti costituiti, a mani ed a mezzo del servizio postale il 11/6/09 dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso la Corte di Appello di Roma ai convenuti appellati rimasti contumaci, nonché agli eredi di Zaralli Luigi di numero e domicilio sconosciuti ai sensi dell'art. 150 c.p.c. su autorizzazione del Presidente della III Sezione Civile della Corte di Appello, invitandoli a comparire innanzi la Corte di Appello di Roma, Sezione e Collegio designandi, per l'udienza del 4/3/2010, ore di rito, per ivi sentirsi dichiarare ed accertare: la qualità di coeredi in capo agli appellanti; l'appartenenza al de cuius dei beni in divisione; che la scrittura privata del 7/2/1924 è priva di effetto traslativo perché priva di sottoscrizione dei Marcelli e priva di dazione di corrispettivo; che la scrittura del 27/2/1924 ha efficacia traslativa in favore dei Marcelli Mario ed eredi; il rinnovo della CTU; il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e comunque la inammissibilità della stessa per omessa notificazione nel termine perentorio assegnato dal Giudice; per il resto concludevano richiamando le conclusioni già formulate con l'atto di citazione del giudizio di primo grado, con il favore delle spese del doppio grado.

Latina – Roma, 3/09/09

Avv. Iginò Marcelli

Avv. Stefano Marcelli

